



Id Doc: 218126

Registro: RATAA



Num. Prot: 0013304

del: 22/09/2011

38122 TRENTO / TRIENT 21 settembre 2011  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312  
E-mail: ripaist@regione.taa.it

EL

VI-1,2

PF

OGGETTO decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (c.d.  
BETREFF: manovra-bis) convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  
148. Misure in materia di ordinamento  
degli enti locali direttamente applicabili  
anche agli enti locali della nostra regione.

### CIRCOLARE N. 3/EL/2011

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

38122 Gentil Signora  
Dott.ssa PATRIZIA GENTILE  
Dirigente generale del Progetto per  
l'attuazione della riforma istituzionale  
Provincia autonoma di Trento  
Piazza Dante, 15  
TRENTO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" pubblicata in G.U. numero 216 del 16 settembre u.s. ed entrata in vigore il giorno successivo), reca numerose modifiche all'ordinamento degli enti locali.

In particolare l'articolo 16 del decreto "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali", come sostituito dalla legge di conversione, interviene sul testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di seguito: T.U.E.L.) con riguardo alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, alla composizione e funzionamento degli organi, ai permessi e indennità degli amministratori, alla scelta dei revisori dei conti.

Va subito evidenziato che il D.L. 138/2011, nel testo modificato dalla legge di conversione, fa salve espressamente le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che le nuove disposizioni in materia di enti locali si applicano ai comuni (o meglio: agli enti locali) appartenenti a regioni a statuto speciale "nel rispetto degli statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42". (articolo 16, comma 29).

Sarà pertanto necessario approfondire la questione dell'applicabilità anche agli enti locali della nostra regione di talune disposizioni del D.L. 138/2011 (ad es. convocazione di consiglio e giunta in orario preferibilmente non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti; nuove modalità di scelta mediante estrazione dei revisori dei conti; trasmissione alla Corte dei conti dell'elenco annuale delle spese di rappresentanza). Le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti e la trasmissione dell'elenco annuale delle spese di rappresentanza alla Corte dei conti richiedono in ogni caso disposizioni attuative che saranno adottate con decreto del Ministro dell'Interno.

In questo momento, preme invece richiamare l'attenzione su una disposizione di immediata applicabilità anche agli enti locali della nostra regione in forza del rinvio operato dall'articolo 23 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L): "Per quanto non espressamente previsto in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni".

L'articolo 16 comma 21 del D.L. 138/2011 modifica l'art. 79 *Permessi e licenze* del T.U.E.L. con soppressione del diritto - per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti - di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli.

Il diritto compete ora *“per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”*.

Testo vigente fino al 16 settembre u.s.

### **D.Lgs. 18-8-2000 n. 267**

#### **Articolo 79.**

##### *Permessi e licenze.*

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. omissis

Testo vigente dal 17 settembre u.s.

### **D.Lgs. 18-8-2000 n. 267**

#### **Articolo 79.**

##### *Permessi e licenze.*

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. omissis

Il citato comma 21 dell'articolo 16 nulla dispone circa un eventuale differimento dell'entrata in vigore. Pertanto è da ritenersi vigente dal 17 settembre u.s., giorno successivo alla data di pubblicazione della L. 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 in Gazzetta ufficiale.

Cordiali saluti.



LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

Allegati: c.s.